



COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, i compiti ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, in seguito denominato NdV, istituito presso il Comune di Calenzano.
2. Il NdV può essere costituito anche in forma associata tra più comuni, previa convenzione da approvarsi dai singoli enti.
3. Il NdV opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei Responsabili apicali e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.

Articolo 2 - Composizione e nomina

1. Il NdV è un organismo collegiale composto da tre membri, di cui due membri esterni nominati dal Sindaco.
2. Al fine di assicurare nella composizione del NdV una presenza tratta dall'interno dell'Amministrazione che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, al fine di contenere il costo di gestione dell'organizzazione la presidenza del NdV è assunta dal Segretario Generale dell'Ente.
3. I due membri esterni devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 4 e scelti mediante la selezione pubblica bandita ai sensi del successivo articolo 6.
4. Il NdV è tenuto a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 3 - Durata in carica

1. I membri esterni del NdV sono nominati per un periodo di tre anni, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta.
2. Alla scadenza, il NdV resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. La valutazione della performance relativa a ciascun anno ed ogni altro adempimento connesso alle funzioni di cui all'art. 7 sono effettuati dal NdV in carica al momento.

Articolo 4 - Requisiti per la nomina

1. I componenti esterni del NdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento), in materie giuridiche, economiche o gestionali. Nel caso di possesso di diploma di laurea in altre discipline, è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance. In

alternativa al possesso del titolo post-universitario, è necessario il possesso di esperienza acquisita presso amministrazioni pubbliche o aziende private nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, della comunicazione e dei processi di innovazione.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. I componenti del NdV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono altresì essere nominati i soggetti che incorrano in una delle seguenti cause di incompatibilità:
 - a) rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, del Collegio dei Revisori dei Conti e con il personale collocato nei ruoli apicali dell'Ente;
 - b) coloro che siano stati membri del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune negli ultimi tre anni;
 - c) coloro che abbiano ricevuto condanne penali ancorché non definitive, procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
 - d) coloro che sono stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
 - e) coloro che siano oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.
3. All'atto di presentazione della domanda, i componenti esterni devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di sopraggiunta incompatibilità, devono darne immediata comunicazione al Sindaco, che provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del presente regolamento.
5. I componenti subentrati restano in carica per la residua durata dell'incarico. Qualora la durata residua sia inferiore a 18 mesi, la prima nomina non concorre ai limiti di cui all'art. 3, comma 1.

Articolo 6 - Procedure per la nomina

1. I componenti esterni del NdV sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che inizia con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale del Comune, nel quale sono indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l'incarico.
2. Gli interessati alla nomina devono inoltrare domanda al Sindaco, specificando il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ed allegando il proprio curriculum vitae.
3. Acquisite le istanze degli interessati, il Sindaco designa i candidati prescelti, previo eventuale colloquio con i candidati e favorendo, ove possibile, l'equilibrio di genere. La procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni, i loro curricula ed i loro compensi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 7 – Funzioni

1. Il NdV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto e riferisce, in proposito, direttamente al Sindaco;
 - b) valida il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, risultante dai documenti programmatici dell'ente, propedeutico all'erogazione dei trattamenti economici accessori legati al merito, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
 - c) supporta l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici e dei progetti di cui all'articolo 15 commi 2 e 5 del CCNL 3.03.1999, verificando la congruenza fra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati;
 - d) esprime un parere obbligatorio sul sistema di misurazione e valutazione della performance, che viene approvato dagli organi competenti;
 - e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - g) comunica tempestivamente al Sindaco le criticità riscontrate;
 - h) verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - i) fornisce la consulenza agli organi dell'Amministrazione preposti alla valutazione delle diverse categorie di personale del comparto;

- j) decide su eventuali ricorsi dei dipendenti contro la valutazione ottenuta, anche in relazione alle procedure per il conseguimento della progressione economica orizzontale;
- k) garantisce ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo vigenti.

Articolo 8 – Valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa

1. Il NdV, in coerenza con la metodologia per la misurazione e la valutazione della performance dell'Ente, supporta il Segretario:
 - a. nell'effettuazione della graduazione delle funzioni dei responsabili apicali, nella valutazione degli stessi e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato;
 - b. nella verifica dei risultati dell'attività dei responsabili, e compie, su richiesta della Giunta, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 9 - Valutazione del Segretario generale

1. Le funzioni di valutazione delle prestazioni del Segretario generale ai fini della corresponsione di risultato, anche nell'ipotesi di eventuale attribuzione dell'incarico di Responsabile di struttura, sono svolte dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco può avvalersi del supporto tecnico dei membri esterni del NdV, il quale valuta il conseguimento da parte dello stesso degli obiettivi assegnati, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti.

Articolo 10 – Funzionamento

1. Il NdV svolge la sua attività collegialmente con la presenza di almeno due terzi dei componenti.
2. Il Presidente del NdV convoca e presiede le riunioni.
3. Il NdV risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco. Per l'espletamento della sua attività, il NdV ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni o atti ai dipendenti.

Articolo 11 - Decadenza e revoca

1. I componenti esterni del NdV non possono assumere, pena la decadenza, incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso. I componenti decadono inoltre per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al presente Regolamento. Decadono altresì in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Nucleo.

2. I componenti del NdV possono essere revocati dall'incarico, prima della naturale scadenza, a seguito dell'accertato mancato svolgimento di alcune delle funzioni previste dal presente regolamento ovvero nei casi di comportamenti reiterati di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni.
3. La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. I provvedimenti che accertano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco, che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato. Per la sostituzione del componente cessato, ci si può avvalere dei curricula presentati nell'ambito dell'ultima procedura selettiva espletata ai sensi dell'articolo 6 oppure può essere indetta una nuova procedura selettiva.

Articolo 12 - Compenso

1. A ciascun componente esterno del NdV viene corrisposto un compenso annuo forfetario, il cui importo è definito con deliberazione della Giunta.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
